

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis) 184

L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta in data (omissis) 2020, chiedendo di essere autorizzata ad inviare ad un Commissariato di P.S. atti, tra i quali corrispondenza riservata intercorsa con un collega avente ad oggetto la definizione transattiva di una posizione debitoria dei propri assistiti, precisando che la richiesta del Commissariato scaturisce da una denuncia presentata dai suoi stessi assistiti nei confronti della controparte.

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Cerè, quale Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici

Osserva

Premesso che questo Consiglio non può rendere pareri preventivi in ordine a questioni di carattere deontologico o autorizzare i propri iscritti in ordine ai comportamenti da adottare nello svolgimento dell'attività professionale, si ritiene opportuno richiamare:

- l'art. 13 c.d.f. rubricato "Dovere di segretezza e riservatezza", che introduce il principio del segreto professionale, che comprende fatti e circostanze "in qualsiasi modo apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza" sia in giudizio sia nello svolgimento "dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali"; in altri termini il segreto professionale, che è indicato quale dovere, ricopre quanto conosciuto nello svolgimento dell'attività in favore di un assistito;

- l'art. 28 di detto codice, rubricato "Riserbo e segreto professionale", che specifica l'ambito di applicazione del segreto professionale, prescrivendone l'osservanza anche dopo la conclusione del mandato ed indicando al comma 4 i casi che ne consentono la deroga:

- a) per lo svolgimento dell'attività difensiva;

- b) per impedire la commissione di un reato di particolare gravità;

- c) per allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e cliente o parte assistita;

d) nell'ambito di una procedura disciplinare.

In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato";

- l'art. 48 c.d.f. rubricato "Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega", che espressamente dispone il divieto di produrre (o riferire) in giudizio la corrispondenza scambiata con il collega contenente proposte transattive a prescindere dalla clausola di riservatezza. Trattasi di un principio invalicabile di affidabilità e lealtà nei rapporti interprofessionali, come più volte ribadito dai Consigli territoriali e dal CNF, che deve ragionevolmente intendersi esteso ad ogni forma di corrispondenza con i colleghi e non solo alla corrispondenza scritta. Conseguentemente, il contenuto delle conversazioni tenute da avvocati su proposte transattive (siano esse orali, telefoniche o telematiche) deve essere qualificato come conoscenza "per ragione del proprio ministero, ufficio o professione", e quindi soggetto al segreto professionale ai sensi dell'art. 200 c.p.p., con facoltà di astensione dal deporre come testimone, prevista dall'art. 249 c.p.c.

- l'art. 6 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 - Nuova disciplina dell'Ordinamento della professione forense - rubricato "Segreto professionale" dispone:

1. L'avvocato è tenuto verso terzi, nell'interesse della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e del massimo riserbo sui fatti e sulle circostanze apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale;

2. [Omissis];

3. L'avvocato, i suoi collaboratori e i dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei procedimenti e nei giudizi di qualunque specie su ciò di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della professione o dell'attività di collaborazione o in virtù del rapporto di dipendenza, salvi i casi previsti dalla legge.

La violazione degli obblighi di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. [Omissis];

- l'art. 2.3. Segreto professionale del Codice Deontologico degli Avvocati Europei che statuisce:

2.3.1. E' nella natura stessa della funzione dell'avvocato che egli sia depositario dei segreti del suo cliente e destinatario di comunicazione riservate. Senza la garanzia della riservatezza, non può esservi fiducia. Il segreto professionale è dunque riconosciuto come un diritto e un dovere fondamentale e primario dell'avvocato. L'obbligo dell'avvocato di rispettare il segreto professionale è volto a tutelare sia gli interessi dell'amministrazione della giustizia che quelli del cliente. E' per questo che esso gode di una speciale protezione da parte dello Stato.

2.3.2. L'avvocato deve mantenere il segreto su tutte le informazioni riservate di cui venga a conoscenza nell'ambito della sua attività professionale.

2.3.3. Tale obbligo di riservatezza non ha limiti di tempo.

2.3.4. [Omissis];

- l'art. 51 del Codice Deontologico Forense "Testimonianza dell'Avvocato" che recita:

1. "L'avvocato deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre, come persona informata sui fatti o come testimone, su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e ad essa inerenti.

2. L'avvocato deve comunque astenersi dal deporre sul contenuto di quanto appreso nel corso di colloqui riservati con colleghi nonché sul contenuto della corrispondenza riservata intercorsa con questi ultimi.

3. Qualora l'avvocato intenda presentarsi come testimone o persona informata sui fatti non deve assumere il mandato e, se lo ha assunto, deve rinunciarvi e non può riassumerlo.

4. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura";

Il Consiglio Nazionale Forense nella "Relazione illustrativa" al nuovo Codice Deontologico Forense, in tema di "testimonianza dell'avvocato" specifica che questa: "tipizza e specifica i doveri di correttezza e riservatezza nell'ambito del delicato perimetro della testimonianza dell'avvocato [...]; la norma, così come è stata ora concepita, sottolinea l'assoluta inopportunità della stessa testimonianza dell'avvocato il quale deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre e ciò superando quella locuzione "per quanto possibile" presente nel codice del 1997. [...]. Il segreto professionale costituisce al tempo stesso

l'oggetto di un dovere giuridico dell'avvocato, la cui violazione è sanzionata penalmente, e l'oggetto di un diritto dello stesso avvocato, che non può essere obbligato a deporre su quanto ha conosciuto per ragione del proprio ministero; accanto a questo dovere ed a questo diritto vi è però un ulteriore diritto del cliente a che il legale si attenga al segreto professionale e non sveli notizie apprese nel corso del mandato professionale e tale diritto assume i connotati di un diritto fondamentale, quello di difesa, perché senza tale garanzia il diritto di difesa ne risulterebbe indebitamente e gravemente diminuito."

- l'art. 200 c.p.p., rubricato "Segreto professionale", che indica tassativamente i soggetti che non possono essere obbligati a testimoniare su quanto conosciuto a seguito del loro ministero, nello specifico alla lettera b) sono indicati gli avvocati; la normativa è ripresa dall'art. 249 c.p.c.

- l'art. 256 c.p.p.. rubricato "Dovere di esibizione e segreti" che al primo comma stabilisce: "Le persone indicate negli articoli 200 e 201 devono consegnare immediatamente all'autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se così è ordinato, nonché i dati, le informazioni e i programmi informatici, anche mediante copia di essi su adeguato supporto, e ogni altra cosa esistente presso di esse per ragioni del loro ufficio, incarico, ministero, professione o arte, salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreto di Stato ovvero di segreto inerente al loro ufficio o professione";

- l'art. 622 c.p., rubricato, "Rivelazione di segreto professionale" che stabilisce la pena prevista per coloro che violino la norma in questione.

Atteso quanto sopra, questo Consiglio

Ritiene

che l'Avv. (omissis) possa trovare soddisfattiva risposta nella normativa sopra richiamata.

Parole/frasi chiave: artt. 13, 28, 48, 51 CDF; art. 6 L.p.;
producibilità corrispondenza riservata - richiesta dell'a.g. -
limiti